

Informativa per la clientela di studio

N. 133 del 02.10.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: La riduzione della detraibilità per le assicurazioni vita

Lo scorso 31 agosto 2013 è entrato in vigore il D.L. 201/2013, con il quale il Governo Letta ha apportato delle **sostanziali modifiche al limite massimo di detraibilità delle polizze infortuni e malattia**, con effetto retroattivo dal 2013. È questo uno degli effetti indotti dal decreto Imu, che per sterilizzare la prima rata della specifica imposta cerca risorse in ogni piega dell'ordinamento.

L'articolo 12 comma 1 del D.L. 102/13 è intervenuto, infatti, sui **limiti alla detrazione dei premi assicurativi** che passano:

- **dagli attuali 1.291,14 euro a 630 euro per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013;**
- **per scendere ancora a 230 euro dal periodo d'imposta 2014.**

Il secondo **comma** estende, poi, tali limiti anche ai **contratti di assicurazione sulla vita e sugli infortuni stipulati o non rinnovati entro il 31 dicembre 2000**.

La riduzione del limite massimo di detraibilità dei premi assicurativi

Polizze infortuni e malattia con detraibilità fiscale ridotta con effetto retroattivo dal 2013. È questo uno degli effetti indotti dal decreto Imu, che per sterilizzare la prima rata della specifica imposta cerca risorse in ogni piega dell'ordinamento.

L'articolo 12 del D.L. 102/13 è intervenuto, infatti, sui **limiti alla detrazione dei premi assicurativi** disciplinati dall'articolo 15, comma 1, lettera f) del Tuir, disponendo, con una norma già valida per l'anno d'imposta in corso, il dimezzamento della detraibilità dei premi versati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente, che passa:

- **dagli attuali 1.291,14 euro a 630 euro per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013;**

- per scendere ancora a **230 euro** dal periodo d'imposta 2014.

Il secondo comma estende, poi, tali limiti anche ai **contratti di assicurazione sulla vita e sugli infortuni stipulati o non rinnovati entro il 31 dicembre 2000.**

DECRETO IMU D.L. 102/2013 – art.12

modifica l' art. 15 co.1 lett. f) del Tuir



DAL 2013 TAGLIO AL LIMITE MASSIMO DI Detraibilità DEI PREMI ASSICURATIVI

Ancor prima di valutare il contenuto e la condivisibilità della scelta di intervenire sulle predette polizze, è necessario evidenziare la problematica connessa alla **retroattività della disposizione**. In effetti, essa, in aperta "deroga" rispetto a quanto stabilito dallo Statuto dei diritti del contribuente, ha fissato la riduzione per la detrazione dei premi assicurativi con effetto già dal 2013 e così andrà a colpire anche i premi versati nei primi mesi dell'anno. Lo Statuto, infatti, sancisce che i rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente devono essere improntati ai principi della trasparenza e collaborazione disponendo, all'articolo 3 ("Efficacia temporale delle norme tributarie"), il divieto di emettere disposizioni con carattere retroattivo e aggiungendo altresì che per i tributi di carattere periodico (quali Irpef ed Ires) «*le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono*».

Questa modalità di intervento, anche se espressamente derogata dallo stesso articolo 12 del D.L. 102/13, costituisce un ulteriore esempio di come i **diritti del contribuente vengono regolarmente disattesi dal legislatore.**

Contratti soggetti a riduzione

Dal punto di vista oggettivo, la disposizione del nuovo Decreto stabilisce una riduzione delle agevolazioni fiscali riservate ai premi versati per i contratti di assicurazione disciplinati dall'articolo 15, comma 1, lettera f) del Tuir, cioè per:

- i **contratti aventi a oggetto il rischio morte**, nei quali rientrano sia quelli che prevedono l'erogazione della prestazione in caso di morte sia quelli che prevedono

l'erogazione anche in caso di permanenza in vita (in tale secondo caso si può beneficiare della detrazione solo per la parte del premio riferibile al rischio morte);

- i **contratti aventi a oggetto il rischio d'invalidità permanente**, sia se causata da infortuni sia se deriva da malattia;
- i **contratti aventi a oggetto il rischio di non autosufficienza** che assicurano il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana;
- i **contratti di assicurazione sulla vita** sottoscritti entro il 31 dicembre 2000.

Ai premi corrisposti in relazione a detti contratti il tetto massimo di detraibilità quindi passerà **da euro 1.291,14**, riconosciuto per l'anno d'imposta 2012, **ad euro 630**, previsto per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, per poi ridursi ulteriormente **fino a euro 230** a decorrere dal periodo d'imposta 2014.

DETRAIBILITÀ PREMI ASSICURATIVI (19%) – art.15 co.1 lett. f) del Tuir	
Anno 2012	19% sui premi versati <u>fino a 1.291,14 euro</u>
Anno 2013	19% sui premi versati <u>fino a 630 euro</u>
Anno 2014	19% sui premi versati <u>fino a 230 euro</u>

Contratti esclusi da riduzione

Restano esclusi dalla norma in questione i premi versati in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sottoscritti dall'1 gennaio 2001 aventi prevalente contenuto finanziario per i quali non è a oggi previsto alcun beneficio fiscale in termini di detraibilità.

Un discorso diverso, invece, va fatto per i **contributi e premi versati per le forme pensionistiche complementari** e per i **contributi di assistenza sanitaria integrativa**, esclusi dalla norma in questione, e per cui è invece prevista, entro determinati limiti, la deduzione dal reddito complessivo Irpef. Tale deduzione non è stata toccata dalla normativa in questione con la conseguenza che restano valide le deduzioni previste dal Tuir e più specificatamente:

- per i **contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari** (cosiddetto fondi

pensioni) l'articolo 10, comma 1, lettera e bis) del Tuir stabilisce che sono deducibili dal reddito complessivo Irpef fino ad un massimo di euro 5.164,57;

- per i **contributi di assistenza sanitaria integrativa** l'articolo 10, comma 1, lettera e-bis del Tuir stabilisce che sono deducibili dal reddito complessivo Irpef fino a un massimo di euro 3.615,20.

CONTRATTI SOGGETTI ALLA RIDUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI DETRAIBILITÀ (art. 12 D.L. 102/2013)	
SOGGETTI A RIDUZIONE	- contratti aventi a oggetto il rischio morte
	- contratti aventi a oggetto il rischio d'invalidità permanente , sia se causata da infortuni sia se deriva da malattia
	- contratti aventi a oggetto il rischio di non autosufficienza che assicurano il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana;
	- contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti <u>entro il 31 dicembre 2000</u>
ESCLUSI DA RIDUZIONE	- contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione <u>sottoscritti dall'1 gennaio 2001</u> aventi prevalente contenuto finanziario per i quali non è a oggi previsto alcun beneficio fiscale in termini di detraibilità

Le conseguenze per il settore assicurativo e previdenziale

Il taglio delle detrazioni alle polizze vita e infortuni, disposto dal decreto 102, ha messo in allerta enti previdenziali e fondi pensione per una pluralità di ragioni: la decisione viene letta come un'inversione di tendenza rispetto alle scelte che negli scorsi decenni hanno incentivato il risparmio previdenziale destinato al Welfare individuale, nelle diverse forme, dai contratti assicurativi alla previdenza complementare ai fondi sanitari. Inoltre, crea un precedente che tiene in allarme gli investitori istituzionali italiani.

C'è il timore che il patrimonio delle Casse professionali possa cadere sotto un'analoga scure? La guardia resta alta anche se il provvedimento in questione non tocca direttamente gli strumenti

previdenziali come fondi pensione ed enti di primo pilastro, ma riguarda strumenti per certi versi considerati "concorrenti" nelle scelte di risparmio dei cittadini, come i contratti assicurativi di ramo. Il punto in discussione è il messaggio che viene dato al mercato: il timore di fronte a questo tipo di misure è che producano un effetto di alta disaffezione per il sistema, oltre che per gli strumenti in questione, a fronte di un gettito modesto o comunque non coerente con la qualità dell'operazione. Il rischio è che molti risparmiatori vengano disincentivati al risparmio, che è invece la base di ricchezza di ogni Paese.

L'industria assicurativa, ovviamente, si trova spiazzata dal decreto in vigore dal 31 agosto 2013 e che va a incidere sui versamenti dell'anno in corso.

L'immagine che risulta dalla lettura del testo del decreto è quella di uno Stato costretto a rischiare lo scontro sociale e a cancellare le strategie di lungo periodo, per far fronte alle esigenze di cassa di breve termine.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....